



N. 141 O.d.G.

COMUNE DI BERGAMO
Consiglio Comunale

N. 180 Registro C.C.

N. 61 prop. del. P.G.

Oggetto: riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 45.249,76 a favore di "Impresa Costruzioni F.lli Gallo S.r.l.", Dott. Ing. Russo Armando, Dott. Ing. Francesco Pandolfini e Dott. Arch. Viviani Angela a titolo di rimborso spese di lite nell'ambito del contenzioso relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di via Borgo Palazzo con posa di pavimentazione antinquinamento, a seguito di sentenza in data 06.06.2012 n° 1301/12 Sent. - n° 9478/09 R.G. del Tribunale di Bergamo - Prima Sezione Civile

Verbale dell'ordine del giorno trattato dal Consiglio comunale in seduta pubblica in data **19 novembre 2012**

rag. Guglielmo Redondi - Presidente

SINDACO

1 – Tentorio dott. Franco

CONSIGLIERI

2 – Allegrini dott. Maurizio
3 – Amorino Fausto
4 – Angeloni Giacomo
5 – Baraldi rag. Gianfranco
6 – Barbieri dott. Giancarlo
7 – ~~Belotti rag. Daniele~~
8 – Benigni prof. Francesco
9 – Bonassi dott. Maurizio
10 – Brembilla geom. Marco
11 – Bruni avv. Roberto
12 – Carminati rag. Lorenzo
13 – ~~Carnevali dott.ssa Elena~~
14 – Chiorazzi rag. Roberto
15 – Crescini dott. Claudio
16 – D'Avanzo p.i. Raimondo
17 – De Canio prof. Enzo
18 – De Rosa dott. Davide
19 – Di Giminiani dott. Giuseppe
20 – Di Gregorio dott. Carlo Angelo
21 – Fassi rag. Marco

22 – Frosio Roncalli dott.ssa Luciana
23 – Fusi dott. Enrico
24 – Gandi avv. Sergio
25 – ~~Ghisalberti dott.ssa Nadia~~
26 – Grossi geom. Vittorio
27 – Lanzani prof.ssa Silvia
28 – Lorenzi dott. Stefano
29 – Marabini dott. Valerio
30 – Marchesi prof.ssa Maria Carolina
31 – Marchesi dott.ssa Marzia
32 – Mazzoleni ing. Giuseppe
33 – Paganoni Simone
34 – Pecce dott.ssa Luisa
35 – Petralia dott. Giuseppe
36 – Polimeno dott. Demetrio
37 – Redondi rag. Guglielmo
38 – Ribolla dott. Alberto
39 – Tognon dott.ssa Paola
40 – Tomasini p.i. Giamprieto
41 – Zenoni dott. Stefano

Presenti all'inizio della trattazione n. 38

ASSESSORI

Ceci avv. Gianfranco
~~Bandera dott. Massimo~~
Callioni Leonio
~~D'Aleia avv. Tommase~~
Facoetti dott. Enrico
Foppa Pedretti Enrica

~~Invernizzi Cristian~~
~~Minuti dott. Danilo~~
Pezzotta avv. Andrea
Saltarelli prof. Alessio
~~Sartirani Claudia~~

Partecipa il segretario generale dott. Daniele Perotti.

Sull'argomento la Giunta comunale in data 24 ottobre 2012 ha presentato la seguente proposta di deliberazione, distribuita a tutti i consiglieri:

(vedi proposta unita)

SERVIZIO
2 OTT. 2012
FINANZIARIO



COMUNE DI BERGAMO

AL CONSIGLIO COMUNALE

Bergamo, 26 settembre 2012


Area: lavori pubblici
Direzione: strade e parcheggi
Servizio: valorizzazione opere infrastrutturali

N° ~~0333~~ 12/61 REG. DEL.

N, Reg. Azioni 00⁰⁴~~33~~ 12

V1.5/F 76.06

32
26



On.le Giunta
SEDE

Per inoltro al
Consiglio Comunale

OGGETTO: riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 45.249,76 a favore di "Impresa Costruzioni F.lli Gallo S.r.l.", Dott. Ing. Russo Armando, Dott. Ing. Francesco Pandolfini e Dott. Arch. Viviani Angela a titolo di rimborso spese di lite nell'ambito del contenzioso relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria di via Borgo Palazzo con posa di pavimentazione antinquinamento", a seguito di sentenza in data 06.06.2012 n° 1301/12 Sent. - n° 9478/09 R.G. del Tribunale di Bergamo - Prima Sezione Civile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- il progetto dei lavori di "Manutenzione straordinaria di via Borgo Palazzo con posa di pavimentazione antinquinamento" è stato approvato con delibera della Giunta comunale in data 15.09.2005 n° 10070240 P.G. per una spesa complessiva pari ad euro 790.000,00, di cui euro 522.351, 29 per opere a base d'appalto;
- la progettazione e direzione lavori dell'intervento è stata svolta da un raggruppamento temporaneo di professionisti coordinato dal Dott. Ing. Armando Russo, libero professionista, e composto anche dal Dott. Ing. Francesco Pandolfini e dal Dott. Arch. Angela Viviani;
- il progetto prevedeva l'utilizzo di "pavimentazione in masselli autobloccanti realizzati con ecocemento innovativo"; tale materiale è stato fornito con un contratto di sponsorizzazione dalle società "Italcementi S.p.a." e "Magnetti S.p.a.";



COMUNE DI BERGAMO

- in esito a procedura di evidenza pubblica, con contratto in data 10.03.2006 n° 2557 R.M. i lavori sono stati affidati per l'importo pari ad euro 437.296,96 alla società "Gifer S.r.l.", con sede in Padova, alla quale è subentrata per avvenuta fusione con incorporazione la società "Impresa Costruzioni F.lli Gallo S.r.l.", sempre con sede in Padova;
- i lavori sono iniziati in data 03.04.2006 ed ultimati in data 09.01.2007;
- durante l'esecuzione dei lavori la società appaltatrice segnalava alcune perplessità in ordine alla conservazione della pavimentazione, come progettata, individuando alcuni aspetti critici in ordine al fissaggio dei chiusini, al raccordo della pavimentazione chiusini ed allo smaltimento delle acque piovane;
- il direttore dei lavori emetteva gli ordini di servizio n° 3 n° 4 rispettivamente in data 26.06.2006 e 06.07.2006 per ordinare una diversa modalità di posa dei masselli al fine di prevenire eventuali futuri inconvenienti alla stabilità della pavimentazione;
- la direzione lavori contestava inoltre quanto evidenziato dalla società appaltatrice in merito alla durabilità della pavimentazione richiamando le indicazioni riportate in progetto e le disposizioni impartite in cantiere;
- il collaudatore incaricato, libero professionista Dott. Ing. Raffaele Carrara, trasmetteva il collaudo tecnico amministrativo in data 30.10.2007 nel quale si dichiarava che *"... le opere ... sono state compiute secondo la buona regola dell'arte e con materiali corrispondenti per qualità e dimensioni a quelli prescritti ... rammentando che le suddette opere dovranno essere oggetto di interventi di manutenzione poiché la natura dei materiali con i quali si è deciso di eseguire la sovrastruttura o finitura stradale sono tali per cui si verificheranno assestamenti derivanti dalla frequenza dei carichi mobili transitanti sulla sede stradale medesima. Si precisa che tali interventi non sono e non saranno dovuti ad errori di progettazione o di esecuzione ma derivano dalla natura stessa dei materiali di finitura, mattonelle posate su sabbia oggetto di spostamenti differenziati derivanti dal fatto che i carichi mobili non sono distribuiti, nella loro traiettoria, in maniera uniforme sulla superficie stradale"*;
- le opere sono state comunque dichiarate collaudabili ed il relativo atto è stato sottoscritto dal direttore lavori, dall'impresa appaltatrice e dal responsabile unico del procedimento senza eccezioni;
- nonostante il formale esito positivo dell'atto di collaudo, a seguito dei numerosi sopralluoghi effettuati congiuntamente dal direttore lavori, dal rappresentante della società fornitrice dei masselli "Magnetti S.p.a." e dall'impresa appaltatrice, unitamente al personale comunale, è stato riscontrato il progressivo avanzamento del degrado della pavimentazione oggetto dell'intervento;
- pertanto con note in data 18.12.2007, 11.01.2008 e 18.02.2008 è stata comunicata alla parti interessate l'oggettiva inaccettabilità ed impossibilità di procedere all'approvazione dell'atto di collaudo delle opere;
- l'insostenibile condizione del sedime stradale ha determinato nell'Amministrazione comunale la decisione di affidare l'incarico per la stesura di una perizia tecnica di approfondimento finalizzata alla ricerca delle possibili cause che hanno determinato l'oggettiva inaccettabilità dei lavori;
- il suddetto incarico è stato conferito al Prof. Ing. Maurizio Crispino, docente presso il Politecnico di Milano, mentre l'esecuzione delle prove di laboratorio ed in sito è stata commissionata al "Laboratorio sperimentale stradale" del Dipartimento di Ingegneria Infrastrutture del Politecnico di Milano;
- dalla relazione finale di perizia, datata giugno 2008, si evince che la causa principale che ha portato al dissesto della pavimentazione sia imputabile al materiale utilizzato per lo strato di allettamento (sabbia), risultato carente sotto il profilo qualitativo a seguito delle analisi di laboratorio effettuate;
- la carenza qualitativa di tale materiale, soggetto a frantumazione, ha prodotto una serie di fenomeni concatenati e sequenziali, quali:



COMUNE DI BERGAMO

- formazione di materiale "fino" con perdita della necessaria capacità drenante del sottofondo, che ha portato alla contestuale formazione di fanghi che, in presenza di precipitazioni piovose, venivano espulsi imbrattando muri e vetrine in loco;
 - cedimento del piano di appoggio dei masselli;
 - perdita di regolarità del piano di appoggio dei masselli e conseguenti distacchi tra gli stessi;
- ulteriori cause che hanno contribuito all'accentuarsi del fenomeno sono state indicate nel sistema di posa dei masselli a coronamento delle caditoie/tombini o a bordo strada, e nel sistema di drenaggio, basato sulla capacità drenante dello strato di allettamento (cioè della sabbia), dimostratosi inidoneo alla funzione richiesta;
- le risultanze della perizia del Prof. Ing. Maurizio Crispino sono state trasmesse alle parti interessate;
- con distinte note in data 17.06.2008, 08.07.2008 e 15.07.2008 si è provveduto ad inoltrare formale contestazione degli addebiti alla società appaltatrice "Impresa Costruzioni F.lli Gallo S.r.l.", in considerazione del fatto che, sulla base della perizia tecnica sopra citata, la causa principale dei dissesti fosse riconducibile alla inidoneità della sabbia fornita e messa in opera dalla società appaltatrice stessa;
- l'impresa ha respinto ogni addebito ed ha negato la propria disponibilità ad intervenire per effettuare lavori di messa in sicurezza della strada;
- a seguito dell'indisponibilità comunicata dalla società appaltatrice, considerata l'imprescindibile necessità di garantire le migliori condizioni di sicurezza della via Borgo Palazzo, arteria strategica per la viabilità cittadina e pertanto ad elevato flusso veicolare, l'Amministrazione comunale ha assunto la decisione di programmare e realizzare direttamente immediato intervento di ripristino, salvo rivalsa sul precedente esecutore dei lavori;
- conseguentemente la società appaltatrice "Impresa Costruzioni F.lli Gallo S.r.l.", la società fornitrice dei masselli "Magnetti S.p.a." ed il direttore dei lavori Dott. Ing. Armando Russo sono stati previamente informati in ordine alle determinazioni dell'Amministrazione comunale, con invito ad effettuare tutte le indagini ed eventuali volontarie asportazioni di materiali, in quanto la pavimentazione in masselli autobloccanti oggetto di dissesto sarebbe stata completamente asportata e sostituita con manto bituminoso;
- la messa in sicurezza della strada è stata eseguita durante il mese di agosto dell'anno 2008 a cura dell'impresa "Edil Scavil S.r.l.", già affidataria del contratto d'appalto relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria con rifacimento asfaltature – anno 2007";
- l'Amministrazione comunale ha quindi chiesto avanti al Tribunale di Bergamo la condanna della società "Impresa Costruzioni F.lli Gallo S.r.l." e del Dott. Ing. Armando Russo, progettista e direttore lavori, al risarcimento dei danni, patrimoniali ed all'immagine, asseritamente patiti a causa dei vizi delle opere di pavimentazione in masselli fotocatalitici realizzate in via Borgo Palazzo;
- il Dott. Ing. Armando Russo ha a sua volta chiamato in causa gli altri componenti del gruppo di progettazione, Dott. Ing. Francesco Pandolfini e Dott. Arch. Angela Viviani.

Considerato che:

- con sentenza in data 06.06.2012 n° 1301/12 Sent. – n° 9478/09 R.G., in allegato per una completa disamina dei fatti, il Tribunale di Bergamo – Prima Sezione Civile, ha respinto le domande risarcitorie dell'Amministrazione comunale, che viene condannata al rimborso, in favore dei convenuti (Impresa Costruzioni F.lli Gallo S.r.l. e Dott. Ing. Armando Russo) e dei terzi chiamati (Dott. Ing. Francesco Pandolfini e Dott. Arch. Angela Viviani) delle spese di lite, liquidate per ciascuna parte in euro 2.750,00 per diritti ed euro 6.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.



COMUNE DI BERGAMO

Considerato altresì che:

- l'Avv. Sabrina Mattiello, legale della società "Impresa Costruzioni F.lli Gallo S.r.l.", ha indicato con nota in data 31.07.2012 gli estremi di accredito della somma a favore della propria assistita, per euro complessivi euro 10.237,50 (C.P.A. 4% inclusi);
- l'Avv. Massimo Gelmini, legale del Dott. Ing. Francesco Pandolfini, ha indicato con nota in data 06.09.2012 gli estremi di accredito della somma a favore del proprio assistito; tali importi sono quantificati in euro 12.387,38 (C.P.A. 4% inclusi ed IVA 21% inclusa); la somma da liquidare risulta comprensiva di IVA in quanto il Dott. Ing. F. Pandolfini non risulta più soggetto titolare di partita IVA, come da successiva comunicazione in data 14.09.2012 dell'Avv. Massimo Gelmini, e pertanto non può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA;
- l'Avv. Giovanni Cadei, legale del Dott. Arch. Viviani Angela, ha comunicato con nota in data 26.09.2012 che il Dott. Arch. Angela Viviani è a tutt'oggi titolare di partita IVA, e pertanto la somma da liquidare viene quantificata in euro 10.237,50 (CPA 4% inclusi);
- l'Avv. Elena Lenzini, legale del Dott. Ing. Armando Russo, ha indicato con nota via mail in data 27.09.2012 gli estremi di accredito della somma a favore del proprio assistito; tali importi sono quantificati in euro 12.387,38 (C.P.A. 4% inclusi ed IVA 21% inclusa); la somma da liquidare risulta comprensiva di IVA in quanto il Dott. Ing. A. Russo non risulta più soggetto titolare di partita IVA, come indicato nella sopra citata comunicazione, e pertanto non può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.

Visto pertanto l'art. 194 comma 1° lettera a) del D.lgs. 267/00, che consente di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio nel caso di sentenze esecutive, e dato atto che ricorrono i presupposti e le condizioni previste dal legislatore.

Tutto ciò premesso e considerato

SI PROPONE

1. Di riconoscere, per i motivi di cui in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 45.249,76 a favore di "Impresa Costruzioni F.lli Gallo S.r.l.", Dott. Ing. Russo Armando, Dott. Ing. Francesco Pandolfini e Dott. Arch. Viviani Angela a titolo di rimborso spese di lite nell'ambito del contenzioso relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria di via Borgo Palazzo con posa di pavimentazione antinquinamento", a seguito di sentenza in data 06.06.2012 n° 1301/12 Sent. - n° 9478/09 R.G. del Tribunale di Bergamo - Prima Sezione Civile, dando atto che la medesima risulta così ripartita:
 - ~~Impresa Costruzioni F.lli Gallo S.r.l.~~ euro 10.237,50 (C.P.A. 4% inclusi)
 - Dott. Ing. Francesco Pandolfini euro 12.387,38 (C.P.A. 4% inclusi ed IVA 21% inclusa)
 - Dott. Arch. Angela Viviani euro 10.237,50 (C.P.A. 4% inclusi)
 - Dott. Ing. Armando Russo euro 12.387,38 (C.P.A. 4% inclusi ed IVA 21% inclusa)

2. Di impegnare la spesa complessiva di euro 45.249,76, imputandola al ~~capitolo~~ del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità.

all'intersesto 2010/2011

"oneri straordinari gestione corrente"



COMUNE DI BERGAMO

3. Di dare atto che, ad intervenuta esecutività della presente delibera, si provvederà con determinazione dirigenziale a liquidare le somma di spettanza.
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 134 comma 4° del D.lgs. 267/00, per addivenire in tempi brevi alla liquidazione di quanto dovuto a seguito della sentenza.

Il Dirigente
Dott. Arch. Dario Mazza

Il Dirigente di area
Dott. Arch. Giorgio Cavagnis

L'Assessore ai lavori pubblici
Prof. Alessio Saltarelli

Allegati: copia sentenza in data 06.06.2012 n° 1301/12 Sent. – n° 9478/09 R.G. del Tribunale di Bergamo –
Prima Sezione Civile.



IV.1/1

N.º 1201/120 Sent.
N.º 9478/09 R.G.
N.º 2562/120 Cron.
N.º 3010/120 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Prima Sezione Civile

Copia per CA.
NOTIFICA

in persona del Giudice dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 9478/09 R.G. e pendente

TRA

COMUNE DI BERGAMO,

rappresentato e difeso per delega in atti dagli avv.ti Vito Gritti e Silvia Mangili

-ATTORE-

E

IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI GALLO s.r.l.,

rappresentata e difesa per delega in atti dagli avv.ti Dario Mapelli Mozzi e Sabrina

Mattiello

-CONVENUTA-

NONCHÉ

RUSSO Armando,

rappresentato e difeso per delega in atti dagli avv.ti Antonio Di Vita ed Elena Lenzini

-CONVENUTO-

E

VIVIANI Angela,

rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv. Giovanni Cadei

PANDOLFINI Francesco,

rappresentato e difeso per delega in atti dall'avv. Massimo Gelmini

-TERZI CHIAMATI-

Oggetto: appalto.

Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 7 marzo 2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Comune ha chiesto la condanna della Impresa Costruzioni F.lli Gallo s.r.l. (quale successore a titolo universale, per effetto di fusione per incorporazione, dell'appaltatrice Gifer s.r.l.) e dell'ing. Armando Russo, progettista e direttore dei lavori, al risarcimento dei danni, patrimoniali e all'immagine, asseritamente patiti a causa dei vizi delle opere di pavimentazione in masselli fotocatalitici realizzate in Bergamo in via Borgo Palazzo, manifestatisi dopo la consegna dei lavori ed immediatamente rimossi dal Comune con l'integrale rifacimento della pavimentazione a proprie spese.

Le domande proposte dal Comune devono essere rigettate in quanto non provate.

Il Comune ha svolto una sola istanza istruttoria, chiedendo unicamente l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare le cause del dissesto della pavimentazione ed a quantificare i danni patiti (compresi gli oneri finanziari che non formano oggetto di alcuna domanda ed i danni all'immagine nemmeno vagamente dedotti).

La suddetta istanza non può tuttavia essere accolta.

Si osserva infatti che, essendo stato irreversibilmente mutato, a seguito degli interventi eseguiti *ante causam* dal Comune, lo stato dei luoghi, non è possibile procedere, nel presente giudizio, ad una verifica degli stessi, mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che costituirebbe (qualora utilmente esperibile) l'unico strumento idoneo ad accertare l'esistenza e la consistenza dei vizi lamentati dal Comune (e conseguentemente ad individuare le opere necessarie ad emendarli ed a quantificarne il costo), e dunque (se le opere realizzate non fossero state integralmente rimosse con la demolizione del manufatto e la sua sostituzione con una diversa pavimentazione) sarebbe

stata certamente eseguita, anche in difetto di istanza di parte (trattandosi di attività istruttoria che può essere disposta d'ufficio).

Peraltro, un'ideale consulenza avrebbe potuto essere espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, ove diligentemente richiesta prima di procedere con il rifacimento della strada, al fine di accertare, nel contraddittorio delle parti, le cause dei vizi lamentati dall'Amministrazione committente.

L'inammissibilità di una consulenza tecnica d'ufficio di impossibile espletamento, a causa dell'irreversibile trasformazione del bene che dovrebbe formare oggetto dell'indagine peritale, è peraltro confermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

Ad esempio, secondo Cass. 14 giugno 1978 n. 2962, "non può essere disposta la rinnovazione della consulenza tecnica, quando, non essendo più reperibile la merce contestata, non è più possibile alcuna valida indagine per dirimere le controversie sulla sua consistenza".

Si veda anche Cass. 27 novembre 1972 n. 3470, secondo cui "la disposizione dell'art 1513, secondo comma, cod. civ. - in virtù del quale, in caso di divergenza sulla qualità della cosa venduta, l'identità e lo stato di essa devono essere provati rigorosamente qualora la parte interessata non abbia richiesto la verifica preventiva nei modi stabiliti dall'art 696 cod. proc. civ. - se non implica l'esclusione di altri mezzi di prova, importa che la parte deve subire le conseguenze delle difficoltà eventualmente insorte per successivi mutamenti dello stato della cosa ed assolvere normalmente, ad onta di esse, all'onere della prova".

Ed infine Cass. 23 agosto 1962 n. 2634: "ancorché non possa il giudice di merito negare a priori il risultato utile di una indagine tecnica non perché ritenga di possedere le nozioni tecniche occorrenti per la definizione del punto controverso ma per la difficoltà di esecuzione della indagine, la pronuncia sul rigetto della richiesta di consulenza tecnica ben

può essere giustificata non dalla semplice difficoltà dell'accertamento ma dalla impossibilità obiettiva di esso".

Per mera completezza si deve infine rilevare che la maggior parte delle domande proposte dal Comune non potrebbe essere accolta nemmeno a seguito dell'espletamento di una consulenza tecnica.

In primo luogo, la voce di danno indicata in citazione (p. 13) quale "*opere realizzate dall'impresa appaltatrice F.lli Gallo s.r.l. pagate alla stessa e rimosse in quanto non più funzionali*" non è qualificabile come danno risarcibile: trattasi infatti del corrispettivo dovuto dal Comune, quale committente, all'appaltatore, che potrebbe formare oggetto di restituzione, a titolo di indebito oggettivo, soltanto a seguito della risoluzione del contratto (non richiesta nel presente giudizio).

Inoltre, non è stata offerta alcuna prova dei "*lavori di messa in sicurezza realizzati dal Comune*" (e così genericamente descritti senza altra specificazione), posto che il documento 20 prodotto dal Comune quale unica prova del relativo esborso (richiamato alla citata pagina 13 dell'atto introduttivo) non prova alcunché: si tratta infatti, all'apparenza, di uno stralcio di un computo metrico estimativo (che peraltro menziona opere non attinenti ai fatti di causa, quali il parcheggio ed i vialetti interni del "parco del nuovo ospedale di via Trucca") sottoscritto da tale Edil Scavil s.r.l. e dal geom. Massimo Iannelli (soggetti il cui ruolo nella vicenda per cui è causa ed i cui rapporti con il Comune l'Amministrazione non si è in alcun modo curata di chiarire). Tale documento dunque non prova né esborsi sostenuti dal Comune né obbligazioni dal medesimo assunte in relazione alle opere oggetto del presente giudizio. Peraltro, trattandosi di esborsi asseritamente sostenuti prima del giudizio per rimediare ai vizi lamentati, gli stessi non potrebbero essere quantificati dal consulente tecnico d'ufficio eventualmente nominato, il quale potrebbe soltanto valutare *ex post* la congruità delle spese sostenute e provate dalla parte che ne chiede il ristoro.

Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio "può costituire fonte oggettiva di prova soltanto se è un mezzo di accertamento necessario di situazioni rilevabili esclusivamente con ricorso a determinate cognizioni tecniche" (Cass. 15 gennaio 1997 n. 342), ma "non può essere utilizzata al fine di esonerare le parti dall' *onus probandi* gravante su di esse" (Cass. 10 luglio 1999 n. 7319).

Nulla è dato sapere, infine, dei non meglio precisati danni all'immagine, apoditticamente quantificati in euro 109.625,97.

In difetto di soccombenza, non vi è luogo a provvedere in ordine alle domande proposte da Armando Russo nei confronti di Francesco Pandolfini ed Angela Viviani.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del Comune, che deve essere condannato al rimborso delle spese di lite anche nei confronti dei terzi

chiamati, atteso che, per giurisprudenza ormai consolidata (*ex multis* Cass. 2 marzo 2007 n. 4958, 20 agosto 2003 n. 12235, 17 maggio 2001 n. 6757), le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio a titolo di garanzia impropria sono legittimamente poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, rigetta le domande proposte dal Comune di Bergamo e condanna il Comune, in persona del Sindaco pro tempore, al rimborso, ~~in favore del convenuto e dei terzi chiamati~~

~~delle spese di lite, liquidate per ciascuna parte in euro 2.750,00 per il Comune ed euro 6.000,00~~

Così deciso in Bergamo il 6 giugno 2012.

IL GIUDICE

(dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA)



Il Funzionario Giudiziario
Gressa Maria Maddalena Pastorelli

5

Depositato in cancelleria
Bergamo, il 18 GIU 2012
Il cancelliere C1
(Maria Maddalena Pastorelli)

TRIBUNALE DI BERGAMO

Copia cartella di vendita e che si rilascia
ai sensi dell'art. 66,
del R.D. n. 2618 del 1923
per i beni immobili;

..... IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI BERGAMO

Rilasciata copia prima della registrazione
ai sensi della sent. n. 622/2002 della
Corte Cost., per uso esecuzione forzata.

Bergamo, 19.1. LUG. 2012

IL CANCELLIERE Giudiziario
Funzionario
d.s.s.a. Maria Massaro



E' copia conforme all'originale che si rilascia a
richiesta dell'Avv. PARELLI ROZZI
munita della seguente formula esecutiva:

DARIO M. AVV
Via Garibaldi, 7
Tel. 028/27.06.48

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comunichiamo tutti gli uffici giudiziari che ne siano
richiesti e a coloro che assistono a esecuzione
il presente titolo, di prestare ministero di darvi
assistenza, e a tutti gli uffici della forza pubblica
di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Bergamo, 19.1. LUG. 2012 IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE Giudiziario
Funzionario
d.s.s.a. Maria Massaro

E' copia conforme all'originale che si rilascia
con la formula esecutiva:
Bergamo, 19.1. LUG. 2012

IL CANCELLIERE Giudiziario
Funzionario
d.s.s.a. Maria Massaro



COMUNE DI BERGAMO

**AREA LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE STRADE E PARCHEGGI**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 della D.Lgs. n. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, funzionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole.

Addi 27.09.2012

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
Dott. Arch. Dario Mazza

**AREA RISORSE FINANZIARIE
DIREZIONE BILANCI E SERVIZI FINANZIARI**

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore ai lavori pubblici tramite la Direzione "Strade e parcheggi" ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, accertata la rispondenza delle condizioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere..... sotto l'aspetto contabile.

Si attesta altresì che la relativa spesa di euro 4524976 è imputata al Cap. del bilancio in corso e finanziata con mezzi propri = entrate correnti

Addi 10-10-2012

IL RESPONSABILE

UFFICIO SEGRETERIA

Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi, non si formulano rilievi ai fini della regolarità della pratica.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Con parere FW.....di legittimità ai sensi dell'art. 27 comma 2° dello Statuto Comunale

Addi 12-10-12

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Daniele Peretti

Il Presidente propone la trattazione dell'ordine del giorno n. 141 avente per oggetto: riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 45.249,76 a favore di "Impresa Costruzioni F.lli Gallo S.r.l.", Dott. Ing. Russo Armando, Dott. Ing. Francesco Pandolfini e Dott. Arch. Viviani Angela a titolo di rimborso spese di lite nell'ambito del contenzioso relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di via Borgo Palazzo con posa di pavimentazione antinquinamento, a seguito di sentenza in data 06.06.2012 n° 1301/12 Sent. - n° 9478/09 R.G. del Tribunale di Bergamo - Prima Sezione Civile

ASSESSORE PROF. SALTARELLI:

Si tratta di lavori che sono stati fatti in Borgo Palazzo qualche anno fa e che hanno visto praticamente la contrapposizione tra l'impresa, che ha realizzato i lavori, e il Comune di Bergamo.

Di fatto erano stati messi in opera dei masselli che avevano la funzione di mangiare lo smog ed erano stati regalati dall'Italcementi insieme alla Magnetti. Fatti i lavori, per una serie di circostanze, si è creata una fanghiglia, sotto il letto su cui poggiavano questi masselli, che è venuta in superficie e, a causa di ciò, ha incominciato ad accadere che a tutti quelli che transitavano ricevevano schizzi sui vestiti, mentre motociclisti, ciclisti, eccetera, scivolavano e cadevano proprio per questo piano scivoloso, che si era creato.

Di fronte a questa situazione il Comune di Bergamo, dopo aver chiamato in causa l'impresa perché sistemasse le cose e dopo che l'impresa rispondeva che i lavori erano stati fatti a regola d'arte, pur facendo fare un paio di perizie ad esperti del Politecnico di Milano, di fronte al fatto di salvaguardare l'incolumità pubblica, soprattutto i cittadini che transitavano sui mezzi a due ruote, ha fatto l'intervento di rimuovere il tutto velocemente proprio per impedire che qualcuno si facesse male, facendo poi ovviamente la vertenza contro l'impresa.

Putroppo il giudice ha praticamente respinto quelle che erano le considerazioni e le argomentazioni del Comune di Bergamo, sostenendo che, non essendo stata fatta preventivamente la valutazione di quello che era successo, non si era più in grado, secondo il giudice, di stabilire se i lavori erano stati effettivamente fatti a regola d'arte oppure no.

Risultato: il Comune ne esce soccombente e quindi deve pagare le spese di lite non solo all'impresa, ma anche al progettista, insieme ad altri due suoi colleghi co-progettisti di questa opera.

Ricordo che i lavori sono iniziati praticamente il mese di aprile del 2006 e si sono conclusi a gennaio del 2007. In Commissione l'argomento è stato trattato e la stessa, all'unanimità ha votato a favore di questo riconoscimento del debito fuori bilancio e il conseguente pagamento.

(Entra in aula, senza movimento badge, il consigliere Belotti ed esce, senza movimento badge il consigliere Crescini; al momento della votazione sono presenti n. 38 consiglieri).

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione presentata dalla Giunta comunale.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 38 voti favorevoli.

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la preindicata proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità nel testo allegato.

“

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile della direzione interessata in data 27/09/2012 in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in data 10/10/2012 in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D. Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27, c. 2, dello statuto comunale.

Visto il parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare permanente nella seduta del 9 novembre 2012.

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio

DELIBERA

1) Di riconoscere, per i motivi di cui in proposta, la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 45.249,76 a favore di "Impresa Costruzioni F.lli Gallo S.r.l.", Dott. Ing. Russo Armando, Dott. Ing. Francesco Pandolfini e Dott. Arch. Viviani Angela a titolo di rimborso spese di lite nell'ambito del contenzioso relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di via Borgo Palazzo con posa di pavimentazione antinquinamento, a seguito di sentenza in data 06.06.2012 n° 1301/12 Sent. – n° 9478/09 R.G. del Tribunale di Bergamo – Prima Sezione Civile, dando atto che la medesima risulta così ripartita:

- Impresa Costruzioni F.lli Gallo S.r.l. euro 10.237,50 (C.P.A. 4% inclusi)
- Dott. Ing. Francesco Pandolfini euro 12.387,38 (C.P.A. 4% inclusi ed IVA 21% inclusa)
- Dott. Arch. Angela Viviani euro 10.237,50 (C.P.A. 4% inclusi)
- Dott. Ing. Armando Russo euro 12.387,38 (C.P.A. 4% inclusi ed IVA 21% inclusa)

2) Di impegnare la spesa complessiva di euro 45.249,76, imputandola all'intervento 1010608 "oneri straordinari gestione corrente" del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità.

”

(Entra in aula l'assessore Bandera).

Il Presidente invita, quindi il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare immediatamente eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 38 voti favorevoli.

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che preindicata proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Il presidente

f.to. rag. Guglielmo Redondi

Il segretario generale

f.to: dott. Daniele Perotti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Il Segretario Generale

F.TO Dott. DANIELE PEROTTI
.....

26 NOV. 2012

Bergamo li.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data.....**19 NOV. 2012**

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Segretario Generale

F.TO Dott. DANIELE PEROTTI
.....

26 NOV. 2012

Bergamo li.....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Bergamo li.....

.....